



LEGA PRO

COMUNICATO N. 15/DIV – 16 SETTEMBRE 2026

15/51

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 15 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15 Settembre 2026

5^ GIORNATA ANDATA

GIRONE C

BARI	POTENZA	0-0
BARLETTA	SALERNITANA	1-1
CASARANO	AUDACE CERIGNOLA	1-0
CASERTANA	ALTAMURA	1-0
CAVESE	SORRENTO	2-3
CROTONE	INTER U23	0-2
FOGGIA	SAVOIA	0-0
GIUGLIANO	COSENZA	5-2
PICERNO	CATANIA	2-4
SCAFATESE	MONOPOLI	0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 15 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CASARANO, CAVESE, CROTONE, FOGGIA, GIUGLIANO e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 3° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, una bottiglietta d'acqua semipiena da 1,5 litri, una bottiglietta d'acqua semipiena da 0,5 litri e un bicchiere di plastica semipieno, all'indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre si accingeva ad entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi; i predetti oggetti terminavano nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 504 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due minuti consecutivamente.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POLITO DANILO (COSENZA)
in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GRECO LEANDRO (CROTONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IBE CHINAECHEREM (GIUGLIANO)
per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento, ma con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al collo, rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASCIANGELO EDOARDO (CATANIA)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)
per grave fallo di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AWUA THEOPHILUS (CAVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CLEMENTE GIANLUCA (COSENZA)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE GAETANO	(AUDACE CERIGNOLA)
DA SILVA CASTRO MATEUS	(BARLETTA)
MANETTA MARCO	(BARLETTA)
MARTINO PIETRO	(CASERTANA)
ROCCHI GABRIELE	(CASERTANA)
CIONEK THIAGO RANGEL	(CAVESE)
CONTILIANO NICOLO	(COSENZA)
LAVELLI MATTEO	(INTER U23)

FABRIANI CRISTIAN
VISCARDI ANGELO

(SAVOIA)
(SORRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANE BALLA MOUSSA	(BARI)
MANTOVANI VALERIO	(BARI)
CIOTTI PIETRO	(CASARANO)
GRANDOLFO FRANCESCO	(CASARANO)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
MANNUCCI TOMMASO	(CAVESE)
D'ALENA ANTONIO	(COSENZA)
TANCO SIMMERMACHER GREGORIO	(CROTONE)
JOSE'	
ESPOSITO GENNARO	(GIUGLIANO)
VARONE IVAN	(GIUGLIANO)
JAKIROVIC LEON	(INTER U23)
BASSOLI ALESSANDRO	(PICERNO)
FRANZOLINI ANDREA	(POTENZA)
KIRWAN NIKO	(POTENZA)
COZZOLI FRANCESCO	(SAVOIA)
NOCE MARIO	(SAVOIA)
NOVELLA MATTIA	(SCAFATESE)
CAPEZZI LEONARDO	(SORRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 16 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani